

SFIR Raffineria Brindisi Spa

Capitale Sociale 15.000.000,00 EURO

Cod. Fisc. 03673640409 - Part. IVA 03673640409

SEDE SOCIALE - 47521 CESENA (FC) - Via Benedetto Croce, 7

Tel. 0547 360411 - Fax 0547 25962 - 29885

DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI: Via B. Croce, 7 - 47521 Cesena (FC)

ORDINE D'ACQUISTO

N. DOC. / DOC. No.	DATA / DATE	PAGINA / PAGE
0000006789	20-02-2015	1 / 2

MODALITA' DI CONSEGNA / DELIVERY
FRANCO DESTINO IMBALLO COMPRESO

SPETTABILE
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010, PATRICA (FR) - IT

RIF. SFIR
RdA 6791

PAGAMENTO / PAYMENT
Bonifico Bancario - 60 GG D.F. fine mese

VALUTA / CURRENCY
EURO

RIF. FORNITORE
OFF. 0041 del 23/01/2015

REFERENTE SFIR
Campo Pierpaolo

Il fornitore/professionista dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società di cui potrà prendere visione presso il sito internet www.srbspa.com e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte del fornitore/professionista dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.. Il fornitore/professionista, nel caso in cui sia dipendente o collabori con Enti Pubblici, dichiara di aver assolto tutti gli adempimenti da questi eventualmente richiesti e/o previsti dalle leggi in vigore per l'assunzione di altri incarichi professionali. L'inosservanza da parte del fornitore/professionista dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ..

N.B. Le fatture dovranno riportare evidenziato il n° ordine di acquisto di riferimento.

NS. CODICE OUR CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	U.M.	Q.TA QTY	PREZZO UN. UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT	DATA CONS. REC. DATE
0000010758	Resistenza W980 V220 [L=400mm,largh=235mm,diam=16mm]	N°	1,00	250,0000	250,00	23-02-2015

PREZZO: come indicato

PAGAMENTO: come indicato

CONSEGNA: entro la data indicata

la consegna della merce sarà c/o il ns stabilimento sito in:

Strada per Fiume Piccolo, 10
Zona Industriale 72100 Brindisi

Vi informiamo che al fine di consentirVi il libero accesso in Stabilimento, dovrete obbligatoriamente presentare all'ingresso la parte di ordine di acquisto in cui è stampato il codice a barre.

L'inizio della prestazione e/o fornitura senza Vostra espressa conferma scritta mediante sottoscrizione dell'ordine è da intendersi come totale accettazione dello stesso.

Per quanto applicabile valgono le condizioni generali di acquisto in vigore allegate, da restituirci controfirmate per accettazione unitamente all'ordine.

Distinti saluti.

IL FORNITORE / VENDOR (timbro e firma)

Inviare DDT in duplice copia
Indicare nella Fattura N° Ordine e DDT
Intestazione e invio Fatture: SFIR Raffineria Brindisi SpA
Via Benedetto Croce, 7
47521 Cesena (FC)

DESTINAZIONE / DESTINATION

**Strada per Fiume Piccolo, 10 - 72100
BRINDISI**

S.F.I.R.
RAFFINERIA DI BRINDISI S.p.A.
Sede Legale: Via B. Croce, 7
47023 CESENA (FC)
P.I. e C.F. 03673640409

TOTALE DOCUMENTO / AMOUNT

EURO 250,00

SFIR Raffineria Brindisi Spa

Capitale Sociale 15.000.000,00 EURO

Cod. Fisc. 03673640409 - Part. IVA 03673640409

SEDE SOCIALE - 47521 CESENA (FC) - Via Benedetto Croce, 7

Tel. 0547 360411 - Fax 0547 25962 - 29885

DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI: Via B. Croce, 7 - 47521 Cesena (FC)



ORDINE D'ACQUISTO

N. DOC. / DOC. No.

DATA / DATE

PAGINA / PAGE

0000006789

20-02-2015

2 / 2

Condizioni Generali di Acquisto

Art 1 Disposizioni generali

1.1-Con l'espressione "Contratto" s'intende l'accordo risultante dall'Ordine, dalla Conferma d'Ordine, integrati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

1.2-Nella ipotesi di contratto tra le Condizioni Generali di acquisto e le Condizioni Specifiche contenute nell'Ordine e nella relativa Conferma d'Ordine prevarranno le "Condizioni Specifiche".

1.3-Il Contratto sarà da intendersi concluso solo con il ricevimento dell'Ordine e della relativa conferma d'Ordine, controfirmati per accettazione dal venditore.

La sottoscrizione dell'Ordine e della relativa Conferma d'Ordine comporterà per il Venditore l'integrale, incondizionata ed irrevocabile accettazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e la rinuncia a proprie eventuali condizioni generali di vendita o a propri contratti standard sulla vendita.

1.4-Qualsiasi controversia di qualsivoglia natura e contenuto, riferita al presente Contratto (Condizioni Generali di Acquisto e/o Condizioni Specifiche convenute tra i Contraenti) sarà disciplinata dalla legge italiana ovunque il contratto sia sorto o eseguito o da eseguire.

1.5-I termini di resa (ad es. EXW, FCA, ecc) si intendono riferiti a quelli degli INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, nella versione vigente alla data di stipula del contratto.

Art 2 Caratteristiche dei beni

2.1 Nel caso di fornitura di macchinari, questi dovranno avere i requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal DPR 459/96 (Direttiva Macchine) e la marcatura CE di conformità.

Quanto fornito dal Venditore deve altresì essere stato realizzato nel rispetto del D.lgs. 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e del D.lgs. 277/91 e successive modifiche ed integrazioni per la protezione contro i rischi da rumore.

Le macchine per le quali i rischi siano prevalentemente di natura elettrica devono rispondere in via prioritaria alle disposizioni della legge 18 ottobre 1977, n° 791, in attuazione della Direttiva 73/23 CEE e delle successive modifiche.

Pertanto qualora fosse riscontrata, direttamente o in seguito a rilievi della Autorità competente, la mancata rispondenza del macchinario alle norme di cui sopra, il venditore sarà tenuto a riportarlo a norma, immediatamente, senza alcun onere o costo a carico del compratore, anche se fossero scaduti i termini di garanzia da lui prestata.

2.2 Le specifiche qualitative riguardanti il macchinario saranno vincolanti per i Contraenti, così come espressamente pattuite nel Contratto.

In assenza di tali specifiche deve intendersi che i Contraenti abbiano voluto venderlo ed acquistarlo secondo caratteristiche, condizioni e qualità necessarie agli scopi voluti dal Compratore.

Art 3 Prezzo

3.1 Salvo diverso accordo, il prezzo non include IVA, ma ricomprende qualsivoglia altro onere o imposta gravanti sulla merce e non soggetta a revisione.

3.2 Ove il Venditore debba sopportare costi contrattualmente posti a carico del Compratore, quali, esemplificativamente, quelli di trasporto o di assicurazione, nel contesto di pattuizioni di consegna EXW o FAC, se previsti in Contratto, saranno rimborsati.

3.3. Qualunque costo aggiuntivo che dovesse emergere dopo la conclusione del contratto non potranno essere addebitati al Compratore.

Art 4 Condizioni di pagamento

4.1 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento del prezzo e di qualsiasi altra somma dovuta dal Compratore sarà effettuato con pagamento entro il termine previsto dal Contratto.

Dette somme potranno anche essere accreditate mediante trasferimento elettronico sul conto del Venditore presso la banca da lui indicata in contratto.

4.2 Salvo diverso accordo, i termini e condizioni di pagamento standard si intendono essere le seguenti:

- 5% a 120 giorni dalla ricezione dell'Ordine e della Conferma d'Ordine sottoscritta da entrambi i contraenti;
- 20% a 120 giorni dall' avviso di merce pronta;
- 45% a 120 giorni dalla data di consegna o spedizione;
- 30% a 120 giorni dalla data del verbale di collaudo firmato per accettazione da entrambi i contraenti;

Art 5 Interessi in caso di ritardato pagamento

5.1 Ove il Compratore non paghi il prezzo quando sia dovuto, il Venditore avrà diritto agli interessi su tale somma a partire dalla scadenza e fino alla data di esecuzione dell'obbligo.

5.2 Salvo diverso accordo, il tasso d'interesse sarà quello legale, come fissato, riferito al giorno di scadenza del pagamento.

Art 6 Termine di consegna contrattuale

6.1 La consegna, salvo diverse pattuizioni contrattuali, avverrà "Delivered Duty Paid" luogo convenuto (DDP).

Il Venditore sarà pertanto responsabile per eventuali danni, perdite, ammanchi, cali naturali, subiti dal bene, nel corso del trasporto ovvero nel corso od in occasione delle operazioni di carico e scarico, anche qualora siano stati utilizzati dei contenitori messi a disposizione dal Compratore.

6.2-Se per specifica pattuizione scritta il Compratore s'impegna a procurare al Venditore il trasporto, i termini di consegna resteranno comunque "Delivered Duty Paid" (luogo convenuto DDP) ed il Compratore dovrà intendersi abbia procurato il trasporto per conto nell'interesse ed a rischio, oneri e spese del Venditore, senza assumere responsabilità alcuna.

6.3 La proprietà del bene si trasmette dal Venditore al Compratore alla firma del verbale di collaudo, se previsto, altrimenti alla consegna.

6.4 Nel caso in cui non sia previsto il verbale di collaudo e se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, il passaggio di

proprietà avrà luogo nel momento dell'arrivo dei beni allo stabilimento dell'Acquirente o alla destinazione, altrimenti concordata.

6.5 Ogni clausola di riserva di proprietà inserita dal Venditore si avrà per non scritta.

6.6 Il trasferimento del rischio avrà luogo in conformità con le regole INCOTERMS 2000 applicabili alla fornitura.

Se nessuna regola INCOTERMS 2000 sia applicabile o se nessuna di esse sia stata specificata, il passaggio del rischio seguirà il passaggio di proprietà.

6.7 Le date di consegna, montaggio, installazione e collaudo sono fisse ed immutabili come indicate nell'Ordine e nella relativa Conferma d'Ordine. Qualora il bene acquistato sia costituito da più componenti, i predetti potranno essere spediti direttamente al Compratore nei giorni precedenti l'installazione.

Il Compratore nel caso è impegnato a custodire il materiale fino all'arrivo degli installatori, ma non è responsabile per un qualsivoglia suo danneggiamento fino a quel momento.

Eventuali costi sostenuti per la custodia saranno a carico del Venditore.

6.8 I beni dovranno essere consegnati, montati, installati e collaudati entro i termini concordati.

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, installazione, montaggio e collaudo il Venditore sarà chiamato a rispondere dei danni, direttamente o indirettamente causati al Compratore o a terzi dalla ritardata esecuzione di una obbligazione scaturente dal contratto o dalla ritardata consegna dei beni.

Il danno è quantificato in un importo pari all'0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%. I giorni di ritardo si calcolano separatamente per le diverse date indicate e sono cumulabili fino ad un massimo del 10%.

Art 7 Documenti

Salvo diverso accordo previsto dalle Condizioni Specifiche, il Venditore deve fornire i documenti eventualmente stabiliti dall'Incotems FCA.

Art 8 Garanzia

Art. 8.1 Il Venditore garantisce che le i beni venduti saranno conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal venditore al Compratore all'atto dell'accettazione dell'ordine del Compratore.

Il Venditore garantisce altresì che i macchinari siano esenti da difetti, in accordo e nei limiti della garanzia tecnica prevista nei manuali di garanzia e d'uso in vigore al momento della loro consegna al Compratore.

Il Venditore garantisce la conformità dei beni alle norme ed ai regolamenti, ivi espressamente incluse le norme in tema di sicurezza e di antinfortunistica, in vigore nella nazione del Compratore, ove questi risieda al di fuori dell'Italia o, più in generale, in qualsivoglia nazione che non appartenga alla UE.

Art 8.2 I beni acquistati si intendono coperti dalla garanzia contrattuale che copre i difetti di fabbricazione e di materiale. Le condizioni e il periodo di validità della garanzia contrattuale sono i seguenti:

- La garanzia contrattuale copre i 24 mesi successivi alla data della firma del verbale di collaudo se previsto o dalla data di trasferimento della proprietà;

- In base alla garanzia contrattuale, la sostituzione dei pezzi difettosi e le riparazioni dei beni sono effettuate al gratuito, sia per il costo del pezzo che per l'opera necessaria alla sostituzione.

Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore per iscritto di ogni difetto o malfunzionamento dei Beni forniti ed il Venditore o dovrà prontamente ed a sue spese sostituire o riparare il macchinario o correggere il difetto o il malfunzionamento.

-Se il Venditore non dovesse sostituire o riparare il Bene o correggere il difetto o il malfunzionamento in maniera soddisfacente, l'Acquirente avrà il diritto, a sua esclusiva scelta, di (i) effettuare la sostituzione, riparazione o correzione in proprio, a spese esclusive del Venditore, o (ii) far effettuare tale sostituzione, riparazione o correzione da un terzo a spese esclusive del Venditore, o (iii) ottenere dal Venditore il rimborso completo del prezzo d'acquisto pagato per i Beni difettosi o con malfunzionamenti e restituire gli stessi.

-Il Venditore concorda che le garanzie qui specificate siano in aggiunta ad ogni garanzia imposta dalla legge o espressamente fornita dal Venditore oltre a quelle qui specificate e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, applicabile al relativo acquisto.

Tali garanzie sopravviveranno ad ogni ispezione, test, accettazione o pagamento da parte dell'Acquirente, così come ad ogni cancellazione di ordini o di accordi relativi ad ordini.

Art. 8.3 Il Venditore fornirà una garanzia di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per ogni sostituzione, riparazione o correzione effettuata durante il periodo di garanzia, a partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione siano state completate con risultati tecnicamente validi e soddisfacenti.

Art 9 Contestazioni

Oltre alla facoltà d'ispezione alla partenza, il Compratore potrà esaminare il prodotto al suo arrivo a destinazione e denunciare per iscritto al Venditore qualsiasi vizio di conformità dello stesso entro il termine di 15 giorni dalla scoperta invitando il Venditore agli accertamenti in contraddittorio sul bene.

In caso di contestazione in relazione alle caratteristiche ed alla qualità del prodotto faranno incontestabilmente fede, tra i Contraenti, le caratteristiche condizioni e qualità del prodotto accertati dal Compratore.

Art 10 Forza maggiore

Art. 10.1 Nessuno dei Contraenti è responsabile per il mancato adempimento di una sua obbligazione nella misura in cui provi:

a) che un tale mancato adempimento sia dovuto ad un impedimento indipendente da lui;

b) che un tale impedimento non avrebbe potuto prevedere, al momento della conclusione del contratto, nè i suoi effetti sulla sua capacità di eseguire il contratto;

c) che non avrebbe potuto evitare o superare quell'impedimento, nè i suoi effetti.

Art 10.2 Il Contraente che invochi l'esimente della forza maggiore è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile e subito dopo essere venuto a conoscenza dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d'eseguire i suoi obblighi, l'esistenza di un tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte agli impegni assunti.

Analoga comunicazione dovrà essere data non appena verrà meno la causa di forza maggiore.

Il Contraente che ometta l'una o l'altra comunicazione è responsabile dei danni che si sarebbero potuti evitare.

Art 10.3 La presente Clausola esime il Contraente che non abbia eseguito un'obbligazione da responsabilità per danni, penalità ed altre sanzioni contrattuali.

Art 10.4 Se le cause di forza maggiore continuassero a sussistere per un periodo superiore a due mesi, ciascun Contraente avrà diritto di risolvere il contratto con comunicazione scritta alla controparte.

Nel caso di consegne frazionate o differite l'evento di forza maggiore potrà comportare, alla predetta scadenza di due mesi, la liberazione dei Contraenti dall'obbligo di consegnare o ritirare lo specifico lotto ma non darà diritto alla risoluzione dell'intero contratto. Il quantitativo non consegnato verrà così definitivamente decurato dall'intero quantitativo contrattuale.

Art 11. Risoluzione

In qualsiasi caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Venditore, questi sarà tenuto alla corresponsione di una penale del 30% (trenta per cento), sul prezzo di acquisto originario.

Art. 12 Responsabile esecuzione lavori – danni – infortuni e sicurezza sul lavoro

Nell'esecuzione dei lavori dovrà essere rispettata ogni disposizione di cui al D.Lgs. 81/08 concernente le prescrizioni di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili.

Per la segnaletica saranno da applicare le regole ed i principi generali del D.Lgs. 493/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i dispositivi di protezione individuali (DPI) messi a disposizione del personale del venditore dovranno avere i requisiti essenziali di sicurezza specificati dal D.Lgs. 81/08 e rispettare le misure previste dal D.Lgs. 277/91 e successive modifiche ed integrazioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro contro i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici e più in generale al D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. "Le imprese installatrici di impianti elettrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla Legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte".

"In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra." (DPR 27/04/55 n. 547 e successive modifiche ed integrazioni).

"Al termine dei lavori eseguiti, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al Committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle Norme".

Il compratore dovrà manlevare il venditore da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni che dovessero essere causati a persone e/o cose nostre, nel corso e comunque in dipendenza dei lavori in oggetto, o per colpa del suo personale, nonché per errate manovre e/o difettoso funzionamento dei mezzi di trasporto o di sollevamento da lui usati o da suoi dipendenti o commessi.

Art. 13 Consenso al trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente, le parti si danno atto di aver reciprocamente adempiuto agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni e di concedere i rispettivi consensi per il trattamento dei dati personali, da utilizzare comunque unicamente per l'esecuzione dei rapporti contrattuali progressi, presenti e futuri, nonché per l'adempimento di correlative formalità obbligatorie per legge.

Art 14 Clausola di non cedibilità

Il fornitore si impegna ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del Codice Civile a non cedere a terzi il credito derivante dalla fornitura richiesta in quest'ordine o da quest'ordine derivante.

Il fornitore si impegna altresì a rendere nota questa clausola di non cedibilità attraverso apposita dicitura inserita nella sua fattura.

Art 15 Foro competente

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere circa la interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Forlì-Cesena.

Firma

Si intendono espressamente approvate le seguenti clausole onerose (compresi i sottotitoli): art.li 2-5-6-8-9-11-14-15

Firma
